



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 23/07/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 2.000.000, emesso il 6.8.1986 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 6.12.1016.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata senza rispettare la stampigliatura dei tassi riportata sul retro.

Lamenta inoltre che l'intermediario non ha risposto al reclamo e chiede che gli siano riconosciuti gli interessi mancanti.

Costitutosi, l'intermediario fa presente anzitutto che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986.

Tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo *"un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto"*.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *"esattamente"* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.



Aggiunge inoltre che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e *“non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto”*.

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Inoltre, ritiene che sarebbe *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Evidenzia che le decisioni nn. 5673/13 e 5676/13 del Collegio di Coordinamento richiamate dai Collegi territoriali non sono conferenti, in quanto emesse in relazione a buoni a termine. Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ord. del 30.11.2017 e del 28.05.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

Soggiunge, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 20 febbraio 2020, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, così *come* modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui *“consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi, emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”*.

Conclude per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente precisa che la stampigliatura sul retro del buono risulta incompleta perché non ha modificato i rendimenti previsti dal ventunesimo al trentesimo anno.

Inoltre, eccepisce che l'intermediario non ha consegnato alcun foglio informativo al momento della sottoscrizione del titolo e che pertanto l'unico documento da cui desumere i rendimenti era costituito dal titolo stesso.

Soggiunge infine che il buono in questione è stato sottoscritto successivamente all'emanazione del d.m. istitutivo della serie Q.

DIRITTO

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alla serie “Q/P”.

Parte ricorrente contesta la mancata liquidazione dei buoni secondo le condizioni stampigliate sul retro, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Orbene, per quanto concerne il buono in esame, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q/P, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Deve considerarsi infine inammissibile la doglianza circa la mancata consegna da parte dell'intermediario del foglio informativo al momento della sottoscrizione del titolo, in quanto formulata per la prima volta in ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI